

LE NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI (un rapido excursus)

Autore: Mario Daniele Rossi per ANCI TOSCANA

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

- decreto fiscale (DL 146/2021 convertito in L 215/2021)
- Legge di bilancio per il 2022 (L 234/2021)
- Milleproroghe (DL 228/2021 convertito in L 15/2022)
- decreto legge 4/2022 (non ancora convertito)

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 5 decies DL 146

1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «situati nel territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto dai componenti del nucleo familiare».

IMU: abitazione principale in caso di coniugi con residenze in Comuni diversi

L'articolo 5-decies interviene in materia di imponibilità IMU delle abitazioni di coniugi residenti in comuni diversi e modifica i criteri per la qualificazione dell'abitazione principale ai fini IMU. A seguito della modifica introdotta, in particolare, **si stabilisce che le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi** (tale disciplina, nella normativa vigente, si applica solo se la diversa residenza è riferita ad altri immobili situati nello stesso Comune). La relazione tecnica riferita alla disposizione in esame afferma che, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze, la stima del maggior gettito IMU è pari a circa 220 mln di euro, che include anche le pertinenze della prima casa. La RT precisa che la stima è effettuata individuando i casi in cui entrambi i coniugi dichiarino un'abitazione principale situata in Comuni diversi e che i coniugi sceglieranno di fruire del beneficio per la prima casa in relazione all'immobile con un maggiore carico d'imposta.

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 1 c. 743 L 234

IMU: aumento riduzione per pensionati esteri per l'anno 2022

743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.

La norma dispone, limitatamente all'annualità 2022, la riduzione al 37,5% (dal 50%) dell'IMU dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, proprietari o usufruttuari di una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 5 c. 2bis DL 146

2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

TARI: esenzioni fabbricati del trattato con la Santa Sede

I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 5 dispongono **l'esenzione dalla TARI in relazione ad alcuni beni della Chiesa Cattolica**. Si tratta degli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929. L'esenzione si applica anche retroattivamente, ai periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione per l'accertamento fiscale, anche nei casi di rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato (comma 2-ter). Il maxiemendamento che reca le disposizioni in commento, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo. La relazione tecnica afferma che la disposizione conferma quanto già previsto dall'art. 6 della Convenzione tra Governo e Santa Sede secondo cui gli immobili indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato del Laterano risultano "esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente". Tuttavia, si osserva che l'esenzione in commento modifica in via legislativa quanto fin qui stabilito dalla Cassazione che con l'ordinanza del 18 maggio 2021, n. 13375 aveva stabilito non doversi riconoscere l'esenzione dai tributi ordinari e straordinari di cui all'articolo 16 del Trattato per il corrispettivo di un servizio quale è la Tari.

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 5 quinquies DL 146

IMPOSTA SOGGIORNO: interpretazione autentica su applicabilità figura del responsabile struttura ricettiva per il passato

1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

In materia di imposta di soggiorno, l'art.5-quinquies attraverso norma di interpretazione autentica stabilisce che **la qualificazione del gestore delle strutture ricettive come responsabile di pagamento si applica anche ai pernottamenti verificatisi prima del 19 maggio 2020**, data di entrata in vigore del DL 34/2020 che ha disposto la nuova qualificazione giuridica del soggetto gestore. La norma richiamata dalla disposizione in commento (comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011) attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno - o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale - al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 1 c. 15-20 L 234

« Art. 17. – (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) – 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato: a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso; b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a); c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a); d) una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e

RISCOSSIONE: mini riforma della remunerazione a mezzo ruolo

La norma interviene sulla governance dell'Agenzia Entrate-Riscossione, che viene posta in capo all'Agenzia delle Entrate e dispone regole sulla remunerazione dell'attività del riscossore nazionale, a decorrere dagli atti di riscossione emessi dal 2022, in una logica di superamento dell'aggio di riscossione, argomento oggetto della legge di delega fiscale. Su questo punto in particolare, attraverso la sostituzione dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, si stabilisce che **le spese per procedure esecutive e notifica continuano ad essere attribuite ai destinatari delle procedure di recupero e si dispone l'addebito a carico di tutti gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato o previdenziali che si servono del riscossore nazionale di due quote: una quota - da determinarsi con successivo decreto - in caso di emanazione di provvedimento di sgravio totale o parziale da parte dell'ente impositore; un'ulteriore quota di partecipazione al costo del servizio, per un importo pari all'1 per cento delle somme riscosse.**

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 3 bis DL 146

RISCOSSIONE: non impugnabilità estratto di ruolo e impugnazione cartelle

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»

La norma "chiarisce" che **l'estratto di ruolo non è impugnabile**. Il legislatore ha inteso così contrastare la proliferazione di ricorsi contro l'estratto di ruolo. **Il debitore che ritiene invalidamente notificato il ruolo e la cartella di pagamento può procedere alla loro impugnazione nei soli casi contemplati dalla norma: 1) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto; 2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A**

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 5 c. 14 quinquies DL 146

14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro

CUP: norma interpretativa su debenza canone in caso di separazione tra concessionario e gestore della rete

L'articolo 5, co. 14-quinquies, attraverso l'utilizzo dell'interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) interviene in materia di Canone Unico Patrimoniale e segnatamente in tema di **occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità**. La lettera a) dispone che **per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale (gas ed energia elettrica), il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione** delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. La lettera b) dispone che **per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro**. Si precisa che la previgente normativa recata dalla Legge di Bilancio 2021 al citato comma 831 prevedeva che il canone unico era dovuto, oltre che dal soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico, anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 1 c. 706-707 L. 234

CUP: proroga esenzione occupazione pubblici esercizi e ambulanti

706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

707. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022

La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022.

Pertanto, sono prorogate **fino al 31 marzo 2022**, le seguenti misure:

- **l'esonero dal pagamento del canone** di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 **per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;**
- **l'esonero dal pagamento del canone** di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 **per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;** - **le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse:** le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria...;
- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali....

Inoltre per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022.

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 8 c. 3 DL 4

CUP: esenzione spettacoli viaggianti fino al 30 giugno

3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano tali attività, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone** di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 1 c. 2-7 L 234

ADDIZIONALE IRPEF: adeguamento alla nuova configurazione degli scaglioni di reddito

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;

7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La legge di bilancio ha introdotto nei primi commi una mini-riforma dell'IRPEF prevedendo la riarticolazione degli scaglioni di reddito, delle aliquote e delle detrazioni dal reddito imponibile.

Conseguentemente si è stabilito l'**obbligo** in capo ai Comuni **di adeguare i propri regolamenti dell'addizionale all'IRPEF** alla nuova articolazione degli scaglioni entro il 31 marzo e comunque entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 3 c. 5 sexiesdecies DL 228

PROROGA TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO: al 31 maggio

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022

Proroga termine per la deliberazione del bilancio di previsione. Si dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000. Pertanto, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022.

RISPONDESI **tributin**

Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei bilanci nel 2022

Art 3 c. 5 quinquies

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno

TARI: Termine approvazione PEF al 20 aprile dal 2022

Proroga termini approvazione piani finanziari rifiuti e TARI. Si prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.** Il termine TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione, lasciando per il 2022 qualche interrogativo sulla prevalenza di questo nuovo termine specifico rispetto al termine del bilancio, fissato al 31 maggio.